

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MINERVA BENEDETTINI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria - Stagno-Guasticce-Nugola Via della Costituzione, 1 - 57017 STAGNO (LI) Tel. 0586/962462 - Fax 0586/966371 C.F. 92102610497 - C.M. LIIC81600B liic81600b@istruzione.it - liic81600b@pec.istruzione.it Sito web: www.ic2stagno.edu.it</p>	
---	--	---

CIRCOLARE N° 12

Al personale scolastico

Agli Atti

All'Albo online

Al sito della scuola sezione Sicurezza

I.C. - "MINERVA BENEDETTINI"-COLLESALVETTI Prot. 0009272 del 07/09/2023 VI-9 (Uscita)
--

Oggetto: Disposizioni sugli obblighi di vigilanza e sicurezza in capo al personale docente e ai collaboratori scolastici (a.s. 2023/2024).

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed

imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

L'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018;

VISTI gli art. 2047 e 2048 cc;

CONSIDERATO il Regolamento di Istituto versione 7.0 pubblicato sul sito nella sezione regolamenti prot. 0010814 n° 05/07/2022;

Dispone il rispetto delle seguenti misure

ART. 1 Misure Generali

- Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura dei docenti e dei collaboratori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici dal cancello esterno sino all'uscita dal complesso scolastico. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo, coprendo tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica
- I docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi a scuola prima dell'inizio delle attività (cinque minuti prima);
- i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni. I collaboratori scolastici vigilano, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.

- È fatto divieto di parcheggiare le autovetture, per motivi di sicurezza, o di lasciare le stesse in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola.
- In caso di attività di arricchimento formativo, visite guidate, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.
- Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo – didattica ordinaria. È necessario fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.
- È necessario prendere visione, a inizio anno scolastico, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- Il personale scolastico dovrà porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
 - transito o sosta nelle scale (laddove presenti) e/o luoghi a rischio di caduta;
 - giardini ed aree esterne, controllando quotidianamente e segnalando ai preposti alla sicurezza e alla dirigenza la presenza di eventuali pericoli come buche, disconnessioni del terreno, vetri, siringhe ed altri oggetti pericolosi per la salute e l'incolumità dei minori e degli adulti;
 - movimenti delle classi o gruppi di alunni. Tali spostamenti debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, ecc.
 - presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili e difettosi;
 - prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.;
 - locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.
 - dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori ecc. privi di cassette di sicurezza;
 - dispositivi, arredi, strumenti porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici e controllarli segnalando eventuali guasti o rotture;
 - impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
- Tutto il personale non dovrà assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale, uso improprio di banchi, sedie, ecc.
- In tutti i casi gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
- Ogni area a rischio dovrà essere delimitata e messa in sicurezza con nastro bianco e rosso dal preposto alla sicurezza o dagli stessi collaboratori scolastici che dovranno in ogni caso avvisare il preposto.

- In caso di allontanamento del docente dalla classe, il docente medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino (per nessun motivo va lasciata la classe incustodita);
- in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al personale collaboratore scolastico più vicino, il docente in caso di assenza prolungata dell'alunno dalla classe potrà chiedere spiegazioni al collaboratore scolastico.
- Il personale docente e i collaboratori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe o area di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
- La vigilanza è esercitata inoltre:
 - nei confronti degli alunni con disabilità o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del referente inclusione e della figura strumentale sostegno nonché dei colleghi facenti parte del team/consiglio di classe e segnalati al Dirigente Scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
 - durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato lezione nell'ora immediatamente precedente;
 - nell'accesso ai servizi igienici (da parte del collaboratore scolastico);
- I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. Sebbene, in linea generale, i docenti debbono provvedere al trasferimento con la massima sollecitudine, in caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino.
- Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/team docenti comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc.), il docente in uscita attende nell'aula il collega subentrante (se non ha altra lezione) il quale, nel caso provenga da altra classe provvede al trasferimento con la massima sollecitudine; ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata e fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.
- Il collaboratore scolastico del plesso di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione.
- Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.
- Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori all'entrata, al momento dell'uscita, durante gli spostamenti in giardino, per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe (comprese le ore di programmazione relative alla scuola primaria).

- Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, etc.
- Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.
- L'insegnante consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici non più di un alunno alla volta, valutando se l'allievo ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo. Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.
- È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. L'avvenuto allontanamento dall'aula, se prolungato e imprevedibile, va annotato su ARGO con le procedure conosciute. Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: mensa, palestra, laboratori, biblioteca etc.
- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi). A tal fine i collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore.
- Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno “compiti d'accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A). Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

ART. 2 Misure Specifiche

A) Accesso di persone estranee alla scuola

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso

può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi (attendendo comunque nell'atrio della scuola) e secondo quanto disposto dal regolamento di istituto (Parte seconda art. 2) per quanto concerne le uscite anticipate dell'alunno.

B) Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe. In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla dirigenza o segreteria. E fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, **con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.**

C) Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, secondo il proprio turno di lavoro, hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio/plesso il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti.

D) Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso, altrimenti alla segreteria o ai collaboratori del dirigente.

E) Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale collaboratore scolastico. I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

F) Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale. Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio, e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine. Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

Il refettorio della scuola G. Rodari di Stagno dovrà essere lasciato dalle classi entro le ore 13.45

per agevolare le operazioni di pulizia dei collaboratori scolastici.

I collaboratori disponibili presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella vigilanza degli allievi.

G) Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente/Responsabili di plesso o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio e a docenti appositamente incaricati.

H) Vigilanza durante gli spostamenti nelle attività di laboratorio e ambienti di apprendimento all'aperto

Si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte negli ambienti di apprendimento esterni agli edifici (es aule Dada all'aperto, giardini, boschi, campi da rugby del Priami etc.)

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente.

I) Vigilanza durante le ore di Scienze Motorie

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione (se svolta negli spazi esterni o nella palestra

dell'Istituto), di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Il dirigente potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.

L) Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

Al termine delle lezioni i gruppi classe verranno accompagnati, fino al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività, **per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità**, salvo i casi relativi all'uscita autonoma come disciplinato nel regolamento di istituto.

Per gli allievi che fruiscono del servizio di scuolabus, la consegna va fatta al personale che presta assistenza sullo stesso scuolabus. In caso di ritardo del genitore o suo delegato l'allievo va trattenuto e custodito fino al suo arrivo.

M) Ritardo ingiustificato del genitore all'uscita

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione. In caso di ritardo non giustificato da parte della famiglia, il personale scolastico dovrà contattare la famiglia e avvisare la segreteria didattica del ritardo o in alternativa il responsabile di plesso o uno dei collaboratori del dirigente.

Dopo il secondo ritardo del genitore, il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed eventualmente gli organi giudiziari a tutela dei minori.

N) Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici, per imprevisti verificatisi nel corso della giornata, solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

La delega deve essere stata consegnata in segreteria, redatta su apposito modulo, corredata di copia fotostatica della carta di identità del delegante e del delegato; il delegato dovrà essere identificato tramite documento di identità.

In caso di uscita anticipata non sarà consentito un successivo rientro nelle scuole del comprensivo, neanche per le lezioni pomeridiane dell'indirizzo sportivo e musicale.

O) Vigilanza in caso di improvvisa e temporanea assenza del docente

È vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la sezione/classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dal Dirigente). Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente ed in via del tutto eccezionale dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "Profilo professionale" (CCNL 2016/2018), in tal caso il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

P) Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni

In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione. In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi, secondo le indicazioni delle responsabili di plesso.

Si dovrà segnalare sul registro ARGO e su apposito registro cartaceo affisso alla porta la presenza degli allievi affidati nell'occasione.

Q) Vigilanza in caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione

Rimane acclarato l'obbligo dei docenti accompagnatori di esercitare **la massima vigilanza** sui minori durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione e le connesse responsabilità civili, penali, patrimoniali e disciplinari dovute a negligenza, imprudenza e imperizia.

La pubblicazione della presente direttiva sul sito istituzionale di questa scuola e pubblicato all'albo online ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Le responsabili di plesso avranno cura di affiggere il presente documento all'ingresso di ogni plesso scolastico di propria competenza.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Gorini

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse